

DECISIONE (UE) 2022/1244 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2022

che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai substrati di coltivazione e agli ammendanti

[notificata con il numero C(2022) 4758]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

- (1) a norma del regolamento (CE) n. 66/2010, il marchio Ecolabel UE può essere assegnato ai prodotti con un ridotto impatto sull'ambiente nell'intero ciclo di vita.
- (2) Il regolamento (CE) n. 66/2010 dispone che siano stabiliti criteri specifici d'assegnazione del marchio Ecolabel UE per gruppi di prodotti.
- (3) La decisione (UE) 2015/2099 della Commissione ⁽²⁾ ha fissato i criteri d'assegnazione del marchio Ecolabel UE e i relativi requisiti di valutazione e verifica per il gruppo di prodotti «substrati di coltivazione, ammendanti e pacciamme». Con decisione (UE) 2019/1134 della Commissione ⁽³⁾ il periodo di validità di tali criteri e requisiti è stato prorogato al 30 giugno 2022.
- (4) Per rispecchiare più adeguatamente le migliori pratiche di mercato riguardo al gruppo di prodotti e tenere conto degli sviluppi delle politiche, delle potenziali prospettive di una maggiore diffusione di questi prodotti e della domanda del mercato di prodotti sostenibili, è opportuno stabilire una nuova serie di criteri per i substrati di coltivazione e gli ammendanti.
- (5) In esito al controllo dell'adeguatezza (REFIT) del marchio Ecolabel UE ⁽⁴⁾ del 30 giugno 2017, che ha esaminato l'attuazione del regolamento (CE) n. 66/2010, è stata riconosciuta la necessità di un approccio più strategico all'Ecolabel UE, anche associando, se del caso, gruppi di prodotti tra loro strettamente collegati.
- (6) In linea con tale conclusione, è opportuno rivedere i criteri per il gruppo di prodotti «substrati di coltivazione, ammendanti e pacciamme» e garantire l'armonizzazione con il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2015/2099 della Commissione, del 18 novembre 2015, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai substrati di coltivazione, agli ammendanti e al pacciamme (GU L 303 del 20.11.2015, pag. 75).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2019/1134 della Commissione, del 1° luglio 2019, che modifica le decisioni 2009/300/CE e (UE) 2015/2099 per quanto riguarda il periodo di validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) a taluni prodotti, nonché dei relativi requisiti di valutazione e verifica (GU L 179 del 3.7.2019, pag. 25).

⁽⁴⁾ Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa al riesame dell'attuazione del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) e del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo all'Ecolabel UE [COM(2017) 355 final].

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE e che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 (GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1).

